

Bruxelles, 6 marzo 2019
(OR. en)

7113/19
ADD 1

ENER 144
ENV 249
TRANS 161
ECOFIN 267
RECH 153
DELECT 47

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1616 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1616 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: C(2019) 1616 final - ANNEXES 1 to 2

Bruxelles, 4.3.2019
C(2019) 1616 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

ALLEGATO I
Modifica dell'allegato VIII

L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VIII

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I: PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFREDDAMENTO

1. La domanda di riscaldamento e raffreddamento in termini di energia utile valutata¹ e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno² per settore:
 - (a) residenziale;
 - (b) dei servizi;
 - (c) industriale;
 - (d) eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di raffreddamento e riscaldamento utile.
2. L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffreddamento:
 - (a) per tecnologia, in GWh/anno³, per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:
 - i) fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:
 - caldaie per la sola produzione di energia termica;
 - cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
 - pompe di calore;
 - altre tecnologie e fonti in loco;
 - ii) fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:
 - caldaie per la sola produzione di energia termica;
 - cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
 - pompe di calore;
 - altre tecnologie e fonti in loco;
 - iii) fornita extra loco attraverso:
 - cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
 - calore di scarto;
 - altre tecnologie e fonti extra loco;

¹ Quantità di energia termica necessaria per soddisfare la domanda di riscaldamento e raffreddamento degli utenti finali.

² Utilizzare i dati più recenti disponibili.

³ Utilizzare i dati più recenti disponibili.

- (b) identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffreddamento, in GWh/anno:
 - i) impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;
 - ii) impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato I, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;
 - iii) impianti di incenerimento dei rifiuti;
 - iv) impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffreddamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;
 - v) impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;
 - (c) quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento⁴ nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.
3. Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:
- (a) la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;
 - (b) punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;
 - (c) punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento progettati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento progettati.
4. Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffreddamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

Parte II: OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5. Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui

⁴ L'individuazione del "raffrescamento rinnovabile" deve essere effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, dopo che sarà stata stabilita ai sensi dell'articolo 35 della medesima direttiva la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili utilizzata per il raffreddamento e il teleraffrescamento; fino ad allora sarà effettuata secondo una metodologia nazionale idonea.

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffreddamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1) a 4), e all'articolo 15, paragrafo 4), lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

6. Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III: ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO

7. L'analisi del potenziale economico⁵ delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffreddamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

- (a) calore e freddo di scarto industriali;
 - (b) incenerimento dei rifiuti;
 - (c) cogenerazione ad alto rendimento;
 - (d) fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;
 - (e) pompe di calore;
 - (f) riduzione delle perdite di calore e di frescura da reti di teleriscaldamento esistenti.
8. L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.
 - (a) Elementi:
 - i) l'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali⁶, e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione;
 - ii) lo scenario di riferimento deve fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della specifica valutazione globale⁷, oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;

⁵ L'analisi del potenziale economico dovrebbe evidenziare il volume di energia (in GWh) che può essere generato annualmente da ciascuna delle tecnologie analizzate. Occorre inoltre tenere conto delle limitazioni e delle interrelazioni all'interno del sistema energetico. L'analisi può far ricorso a modelli basati su ipotesi rappresentative dell'operatività di tecnologie o sistemi di tipo comune.

⁶ Inclusa la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

⁷ La data limite per prendere in considerazione le politiche per lo scenario di riferimento è la fine dell'anno precedente l'anno entro la fine del quale occorre notificare la valutazione globale. Non è

iii) gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

- il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;
- le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
- i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
- l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale;

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

(b) Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

i) benefici:

- il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica);
- i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;
- gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

ii) costi:

- i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;
- i costi di capitale delle reti di energia associate;
- i costi variabili e fissi di funzionamento;
- i costi energetici;
- i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;
- i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

quindi necessario prendere in considerazione le politiche che entrano in azione entro un anno dal termine per la notifica della valutazione globale.

- (c) Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento:
- si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffreddamento individuale efficiente.
- i) L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento;
 - ii) Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.
- (d) Limiti e approccio integrato:
- i) il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita;
 - ii) l'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico - comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 - sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento.
- (e) Ipotesi:
- i) ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;
 - ii) il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali;
 - iii) gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale;
 - iv) i prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici. I costi esterni - quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute - dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.
- (f) Analisi di sensibilità:
- i) è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Parte IV: NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9. Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative⁸, allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:
- (a) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
 - (b) i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
 - (c) l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;
 - (d) l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffreddamento;
 - (e) i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;
 - (f) una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto."

⁸ La panoramica comprende programmi e misure di finanziamento che potrebbero essere adottate nel periodo della valutazione globale, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.

ALLEGATO II
Modifica dell'allegato IX della direttiva 2012/27/UE

La parte 1 dell'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è soppressa.